



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 256 / 2022

DEL 28/07/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI (6) - EX ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ED EX ART. 8 DEL CCNL 14/09/2000 E S.M.I. - IN FAVORE DELLA DIPENDENTE MICHELA MINARI - CON DECORRENZA DAL 01/08/2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 52, c. 2, del D.Lgs n. 165/2001;
- Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti altresì:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Richiamato il decreto sindacale n. 2 del 03/02/2022, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000

Premesso che:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 08.02.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022-2024;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 08.02.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15.02.2022, esecutiva, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Richiamato altresì il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” con specifico riferimento all’art. 52 – “Disciplina delle mansioni”:

1. *Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione;*
2. *Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma a); b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.*
3. *Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni;*
4. *Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.....omissis....*

Dato atto che con deliberazione della G. C. n. 02 del 11.01.2022 si è provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il prossimo triennio 2022/2024 e che, nell’ambito della programmazione assunzionale prevista per gli esercizi 2022-2024, è stata individuata una unità di personale, categoria C – istruttore amministrativo presso il Settore Economico/ Finanziario entro il quale è inserito il servizio tributi (servizio che il comune di Induno Olona svolge al proprio interno);

Rilevato che attualmente risulta impiegata presso l’ufficio tributi la dipendente Minari Michela, Categoria B – Posizione economica B4 – CCNL Funzioni Locali, la quale risulta l’unico dipendente attualmente in servizio ad avere l’esperienza, le conoscenze e le capacità per ricoprire tale ruolo, e alla quale sono altresì affidate ulteriori mansioni proprie del settore di appartenenza;

Ritenuto che, al fine di assicurare continuità e il corretto svolgimento delle molteplici attività istituzionali connesse all’avanzamento delle procedure amministrative in essere, occorre assegnare le mansioni superiori di istruttore amministrativo afferenti alla Categoria C – Posizione economica C1 – CCNL Funzioni Locali alla dipendente di ruolo individuata nella persona della sig.a Michela Minari;

Stabilito che l’assegnazione delle specifiche mansioni nella superiore Categoria C si attua nel rigoroso rispetto delle precise prescrizioni sia dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 sia dell’art. 8 del CCNL del 14.09.2020, con riferimento alle condizioni legittimanti l’applicazione dell’istituto ed ai limiti di durata temporale per lo stesso previsti nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali avviate;

Ritenuto opportuno, nelle more di svolgimento delle procedure - peraltro già avviate - conferire le mansioni superiori di istruttore amministrativo afferenti alla Categoria C – Posizione economica C1 – CCNL Funzioni Locali alla dipendente di ruolo individuata nella persona della sig.a Michela Minari, presso il settore Economico/Finanziario;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto e qui richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90, costituendo motivazione;

2) di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, alla dipendente di ruolo individuata nella persona della sig.a Michela Minari le mansioni superiori della Categoria C – profilo istruttore amministrativo, Posizione economica C1 – CCNL Funzioni Locali, con decorrenza 01/08/2022 e per la durata di mesi sei, come previsto dalla norma di legge, dando atto che la proroga delle mansioni superiori è subordinata all'avviamento delle procedure concorsuali, come sancito dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che alla dipendente per il citato periodo verrà corrisposta la differenza di trattamento economico tra quello iniziale previsto per il profilo rivestito e quello corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo restando la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

4) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura negli stanziamenti di bilancio afferenti ai capitoli della spesa di personale, del bilancio di previsione 2022-2024, esigibilità 2022 e 2023;

5) di dare atto che, con esplicito riferimento all'art. 52, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'assegnazione alla dipendente in questione delle mansioni superiori trova il presupposto nella carenza di personale presso il Settore Economico/Finanziario e nella vacanza in organico di un posto di categoria C;

6) di precisare altresì che il conferimento temporaneo delle mansioni superiori in favore della dipendente non determina alcun diritto all'inquadramento nella categoria superiore ma unicamente una differenza retributiva per il periodo previsto necessario all'espletamento del servizio;

7) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto;

8) di disporre che il presente provvedimento venga notificato all'interessato, al Settore Amministrativo competente in materia, trasmesso alle R.S.U., alle OO.SS. di categoria, nonché inserito nel fascicolo personale e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Induno Olona, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 28/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SABELLA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)